

**DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2018**

**392/2018/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1028<sup>a</sup> riunione del 19 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 397/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle tariffe proposte da AATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno per il gestore CIIP S.p.a. e da AATO Valle del Chiampo per i gestori Acque del Chiampo S.p.a. e Medio Chiampo S.p.a. ed approvazione dei correlati Piani Economico Finanziari";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante "Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR";
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2014, 219/2014/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato" (di seguito deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori" (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" e il relativo Allegato A recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)";
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2016, 543/2016/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo" (di seguito: deliberazione 543/2016/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all’art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 311/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 918/2017/R/IDR, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario” (di seguito: deliberazione 311/2018/R/IDR);
- la determina 31 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 1 giugno 2018 - e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 12 luglio 2018 - dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)".

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell'Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati "la determinazione delle componenti di costo (...) e l'aggiornamento delle tariffe applicate";
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale - previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha richiamato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti

individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:

- a) il programma degli interventi (PDI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: *i*) delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii*) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
  - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta ( $\rho$ ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato);
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene i dati contabili da utilizzare ai fini dell’aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
    - la determinazione delle tariffe per l’anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all’anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
    - la determinazione delle tariffe per l’anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
  - il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
  - la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell’ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
    - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
    - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\rho$ ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio

2018-2019;

- iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
  - v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti.
- il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
  - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
  - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
  - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2, della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
- l'articolo 4, del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
  - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
  - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al

momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;

- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;
- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
  - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

**CONSIDERATO CHE:**

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore  $\rho$  per le annualità 2018 e 2019 (esplicitati, in sede di prima approvazione, nell'Allegato A alla deliberazione 543/2016/R/IDR), il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, in data 1 giugno 2018, ha trasmesso - ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori relativi ai gestori Acque del Chiampo S.p.a. e Medio Chiampo S.p.a., nonché, con diverse comunicazioni, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all'articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l'altro attestando la sussistenza, per i gestori operanti sul relativo territorio, dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:
  - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie minime fissate dall'Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano al 99,8% (per il gestore Acque del Chiampo S.p.a.) e al 100% (per Medio Chiampo S.p.a.), mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 100% (per il gestore Acque del Chiampo S.p.a.) e al 99,6% (per Medio Chiampo S.p.a.) dei rispettivi volumi totali;
  - l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
  - l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
  - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, "*non riscontran[do] carenze significative e/o criticità rilevanti*";
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* ricompresi tra gli *standard generali*, il soggetto competente, per il gestore Acque del Chiampo S.p.a., ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 12,17 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 27,1%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 2% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - sostituzione e adeguamento delle reti idriche;
      - estensioni della rete e potenziamento degli acquedotti collinari;
      - sostituzione dei contatori in vari comuni;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio" (la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020):
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto

- conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa) pari a 1,87 ore;
- l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o potenziamento dei sistemi di adduzione e interconnessione tra schemi acquedottistici;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
- un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari a 0,00%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) dello 0,78% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,03%;
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella classe precedente in 2 anni;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o sistemazione e salvaguardia delle fonti di approvvigionamento;
    - o interventi finalizzati al contenimento dei PFAS nell'acqua destinata al consumo umano, con realizzazione di nuovi impianti di filtrazione a carboni attivi e adeguamenti delle condotte;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
- un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 0,74/100 km, con il 90,4% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente del 10% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o adeguamento degli sfioratori di piena;
    - o potenziamento e ristrutturazione degli impianti di sollevamento;
    - o estensione della rete fognaria, potenziamento e adeguamento delle reti esistenti;
    - o separazione di reti fognarie miste;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
- un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica del 100%;
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - un *target* di riduzione della quota di fanghi di depurazione tal quali smaltita in discarica del 5% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al

precedente alinea:

- ammodernamento della linea fanghi di un impianto di depurazione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata”:
  - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari a 24,8%, pur specificando che gli impianti interessati, recapitanti in un collettore fognario, rispettano i limiti imposti dalla specifica “*autorizzazione A.Ri.C.A.*”;
  - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 20% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
    - ottimizzazione e potenziamento di alcune sezioni di un impianto di depurazione;
- per quanto attiene i *macro-indicatori* relativi al gestore Medio Chiampo S.p.a., il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”:
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 26,52 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 53,6%;
    - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 5% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a superare le criticità sopra menzionate:
      - potenziamento delle reti e degli impianti di acquedotto;
      - realizzazione di una nuova linea acquedottistica;
      - rifacimento e sostituzione di alcuni tratti delle condotte di carico;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio”:
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 2,18 ore;
    - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
    - l’assenza di necessità di interventi specifici di particolare rilievo per conseguire l’obiettivo di mantenimento;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”:
    - un valore dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari a 0,00%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) dello 0,43% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,03%, precisando che nell’annualità 2017 (a cui i citati dati si riferiscono) “*è stato (...) migliorato il sistema di dosaggio del cloro nelle vasche di accumulo che ha consentito una gestione più performante dell’intero sistema di accumulo ed erogazione dell’acqua potabile*”;
    - alla luce della specificazione di cui al precedente alinea, un obiettivo “*ipotizzato sia per il 2018 che [per] il 2019 (...) di mantenimento della classe A*”;

- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui sopra:
  - o realizzazione di un sistema di filtrazione per i pozzi esistenti;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
  - un valore della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 1,77/100 km, con il 100% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o ristrutturazione di una centrale di sollevamento dei reflui industriali e civili;
    - o potenziamento delle reti e degli impianti di fognatura;
    - o opere di separazione di reti fognarie miste, nonché estensione e realizzazione di reti nere;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica del 100%;
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - un *target* di riduzione della quota di fanghi di depurazione tal quali smaltita in discarica del 5% annuo;
  - l'assenza di interventi specifici di particolare rilievo per conseguire l'obiettivo di cui sopra, pur evidenziando l'*"impegno da parte della Società nel cercare il costante aggiornamento tecnologico ed efficientamento dei processi di trattamento volti anche alla riduzione dei fanghi prodotti"*;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
  - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 100%, pur evidenziando che *"l'impianto di depurazione di Montebello scarica i reflui trattati in un collettore fognario (...), il cui scarico è [a sua volta] in acque superficiali, e la relativa autorizzazione allo scarico contempla il rispetto dell'autorizzazione A.Ri.C.A. [con riferimento ai] «limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali»"* e che *"nel 2016 [il 12,9% dei campioni] hanno presentato [una non conformità] rispetto [agli specifici] limiti dell'autorizzazione A.Ri.C.A."*;
  - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 20% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o opere di adeguamento e potenziamento di diverse fasi del processo depurativo dell'impianto di depurazione gestito;

- per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI, tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto, il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ha specificato, per entrambi i gestori, che detti “*obblighi (...) e la previsione dei relativi indennizzi automatici (...) sono assunti come recepiti nella regolamentazione dei rapporti tra Gestore e Utente e saranno formalmente inseriti a breve nella Carta dei servizi*”, ai sensi di quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
- ai sensi del comma 11.1 dell’Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità si riserva di verificare l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

**CONSIDERATO CHE:**

- alla luce del citato recepimento della RQTI nell’ambito dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 918/2017/R/IDR - ai fini del computo tariffario per gli anni 2018 e 2019, ha confermato, per entrambi i gestori, la collocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, selezionando lo *Schema V*, sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 543/2016/R/IDR;
- in particolare, per le citate gestioni, a fronte dei richiamati obiettivi di qualità tecnica, il soggetto competente in parola ha pianificato, per il biennio 2018-2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti;
- inoltre, le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato:
  - per il gestore Medio Chiampo S.p.a., una spesa effettiva per investimenti sostanzialmente in linea con il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 nell’ambito della proposta tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR;
  - per il gestore Acque del Chiampo S.p.a. - anche tenuto conto degli esiti delle verifiche, riportati nella richiamata deliberazione 543/2016/R/IDR, che hanno evidenziato difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015 - uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno complessivamente pianificato per il quadriennio 2014-2017; il menzionato scostamento - che appare di entità rilevante ai fini della collocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR - è motivato dal soggetto competente con “*slittamento dei tempi di esecuzione e di messa in esercizio degli interventi*”, “*ribasso ottenuto sul valore dell’appalto in fase di aggiudicazione*” e “*ribassi a base d’asta*”, nonché, per quanto attiene agli anni 2016 e 2017, con l’emergere di “*situazioni critiche nuove non prevedibili in fase di fattibilità, per le quali è*

*stato opportuno rivedere la progettazione in corso” e con “ritardi per assecondare le esigenze di programmazione dell’amministrazione comunale che sulle stesse aree [del centro storico, in cui era stato previsto di eseguire adeguamenti di alcuni tratti principali di fognatura mista] ha individuato interventi di riqualificazione urbanistica, modifiche sulla viabilità (...);*

- nella Relazione di accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, l’Ente di governo dell’ambito in oggetto ha comunicato, per entrambi i gestori in parola, di aver esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente  $FNI^{new}$ , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stata confermata la scelta del valore del parametro  $\psi$  - nell’ambito del range (0,4-0,8) - ponendolo pari a 0,4 (per il gestore Acque del Chiampo S.p.a.) e a 0,8 (per il gestore Medio Chiampo S.p.a.);
- in sede di aggiornamento delle proposte tariffarie in parola, relativamente alla valorizzazione della componente  $ERC$ , sono stati esplicitati come “costi ambientali e della risorsa”, per entrambi i gestori, gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica e, limitatamente a Acque del Chiampo S.p.a., i contributi per i consorzi di bonifica e i canoni per la restituzione delle acque;
- per quanto concerne il gestore Medio Chiampo S.p.a., ai sensi di quanto previsto dal comma 6.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR con riferimento alla componente  $Opex_{QC}^a$  per l’adeguamento agli standard di qualità contrattuale, il soggetto competente ha evidenziato che, non avendo “il gestore (...) sostenuto (...) costi incrementali per gli adeguamenti alle disposizioni della deliberazione 655/2015 (RQSII) negli anni 2016 e 2017”, si è provveduto - a recuperare (a vantaggio dell’utenza) - nell’ambito dell’aggiornamento delle componenti a conguaglio ( $Rc_{TOT}$ ) - la quantificazione della componente  $Opex_{QC}^a$  ritenuta ammissibile, in sede di prima approvazione, per le citate annualità;
- per Acque del Chiampo S.p.a., il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, al fine di contenere l’incremento tariffario, ha evidenziato di aver proceduto alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria  $FoNI$  afferente alle annualità 2018 e 2019.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da

questi deriveranno, l’Autorità si riserva di determinare l’eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per le gestioni di cui all'*Allegato A*:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti la rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione delle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesse dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell’ambito degli aggiornamenti dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative ai gestori Acque del Chiampo S.p.a. e Medio Chiampo S.p.a.;
- relativamente al gestore Acque del Chiampo S.p.a, il riferito scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno complessivamente pianificato per il quadriennio 2014-2017 sia di entità tale da richiedere una ricollocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR, riposizionando la gestione in parola dal *Quadrante III* (cui è associato un elevato fabbisogno di investimenti in rapporto all’infrastruttura esistente) al *Quadrante I* (cui corrisponde una spesa di investimenti prevista contenuta rispetto alla RAB); il menzionato riposizionamento non comporta, tuttavia, effetti sul computo tariffario per gli anni 2014 e 2015, atteso che: i) il soggetto competente non si è avvalso, in sede di predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, delle facoltà previste dalla regolazione a sostegno di rilevanti esigenze di investimento; ii) il valore medio del moltiplicatore tariffario applicato per le annualità 2014 e 2015 ha

consentito il rispetto del limite di prezzo associato al *Quadrante I* in cui il gestore Acque del Chiampo S.p.a deve essere riposizionato;

- le menzionate proposte tariffarie comunicate all'Autorità appaiano adeguate al raggiungimento dei previsti obiettivi e livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario;
- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione della regolazione tariffaria dell'Autorità, cui quest'ultima è vincolata da previgenti disposizioni, al fine di garantire certezza e tutela all'utenza nell'applicazione dei corrispettivi

### **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto, per le gestioni di cui all'*Allegato A*, dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, approvando i medesimi aggiornamenti con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore *g* di cui all'*Allegato A*, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal punto 4 della deliberazione 543/2016/R/IDR e dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

19 luglio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*